

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL**  
**"CENTRO APPENNINICO DEL TERMINILLO C. JUCCI"**  
**(C.A.T.)**

**Emanato con D.R. N. 1545 20-12-2001**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Centro Appenninico del Terminillo "C.Jucci" (C.A.T.) – Centro di Servizio che ha sede legale presso l'Università degli Studi di Perugia, di cui è emanazione, e svolge la propria attività in Rieti nei locali e nell'azienda della stessa Università (Stazione di Base), nel fabbricato concesso in uso, gratuito e perpetuo, all'Ateneo di Perugia in località Campofiorito sul Monte Terminillo (Stazione superiore) e in altri campi sperimentali a disposizione di detto Centro.

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1**

(Utenti)

Sono utenti del Centro

- Facoltà di Agraria
- Facoltà di Farmacia
- Facoltà di scienze MM.FF.NN.
- Gli studenti iscritti alle sopra elencate Facoltà ed ai Corsi di Studio Interfacoltà.
- Altre Facoltà o Dipartimenti o Centri dell'Università degli Studi di Perugia possono richiedere di utilizzare i servizi del Centro.

**Art.2**

Finalità del Centro

- 1) Il Centro Appenninico del Terminillo si propone quale sede di aggregazione di iniziative d'Ateneo, volte all'acquisizione e alla gestione di conoscenze, ricerche o applicazioni pratiche di studi di particolare complessità e rilievo, tali da rivestire un interesse ampio e multidisciplinare ed altrimenti non accessibili alle singole strutture di ricerca dell'Ateneo.
- 2) Il C.A.T ha la finalità di fornire prestazioni alle strutture universitarie per lo svolgimento di ricerca nel campo della biologia, ecologia e agronomia, delle coltivazioni erbacee, della meteorologia e di altri settori legati all'agricoltura a mezzo dei campi sperimentali, della strumentazione e delle professionalità di cui dispone.
- 3) Il C.A.T. fornisce prestazioni per soddisfare analoghe esigenze da parte di Istituzioni o Enti extra universitari ed aziende che ne facciano richiesta anche nella forma di prestazioni occasionali.

- 4) Il C.A.T. promuove e favorisce la cultura in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, nell'ambito delle tematiche di suo interesse, mediante corsi, seminari e convegni rivolti ad utenti sia interni che esterni.
- 5) Il C.A.T. persegue una politica di gestione e di sviluppo che gli consenta di usufruire degli ultimi ritrovati della tecnica quanto a strumentazione disponibile e modalità operative, per trasferire all'utenza la possibilità di mantenere una elevata qualità della ricerca.
- 6) Il C.A.T. si propone la realizzazione di collaborazioni scientifiche presso la Foresteria del Terminillo, fabbricato della Stazione Superiore messo a disposizione per programmi didattici di cooperazione interuniversitaria ed extrauniversitaria a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale quindi, supporto logistico all'organizzazione di convegni ,incontri e corsi residenziali.  
Per le norme che regolano l'utilizzazione della Foresteria si rimanda all'allegato.
- 7) Il C.A.T. persegue la realizzazione e la gestione di una banca dati meteorologici raccolti nelle quattro stazioni meteo di cui il Centro è dotato, messi a disposizione sia della ricerca agronomica sia di enti pubblici o privati che ne facciano richiesta per le più diverse necessità.
- 8) Il C.A.T. ha fra i suoi fini principali quello del supporto all'attività didattica pratico applicativa: addestramento di studenti, studiosi e tecnici nei campi della ricerca - tesi di laurea, visite tecniche ad uso di docenti, ricercatori, studenti tecnici ed operatori agricoli.
- 9) La politica di sviluppo del Centro persegue infine la possibilità di mettere a disposizione i propri strumenti, beni e terreni per una utilizzazione che ricalchi le sue stesse finalità sia per le strutture di Ateneo che per l'utenza esterna mediante la stipula di contratti e convenzioni compatibili con le direttive istituzionali secondo le modalità definite dagli organi accademici competenti.

TITOLO II  
STRUTTURA OPERATIVA E FUNZIONALE

**Art. 3**

Organizzazione

L'Organico del C.A.T. è determinato dagli Organi Accademici competenti e sottoposto alle variazioni previste dalla disciplina vigente, in conformità al fabbisogno.

**Art.4**

Risorse

Nel bilancio del C.A.T confluiscono:

1. la dotazione prevista dell'art.42 comma 4 dello Statuto;
2. i contributi ministeriali previsti dalla Legge n. 359 dell' 11/6/1954 e dalla Legge n. 181 del 4/3/1958 e successive modificazioni;
3. i contributi assegnati dagli utenti;
4. i proventi dei servizi prestati;
5. i proventi derivanti da convenzioni e contratti;
6. il reddito dell'attività agraria dei campi sperimentali.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DI GESTIONE**

#### **Art.5**

Organi del Centro

1. Sono organi di gestione del Centro
  - a) Il Consiglio
  - b) Il Direttore
  - c) Il Segretario Amministrativo
2. I membri del Consiglio e il Direttore permangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art.6**

Il Consiglio

- 1- Il Consiglio a norma dell'art. 12 del Regolamento generale dell'Ateneo, è composto da
  - Il Direttore del C.A.T., che lo presiede;
  - n.2 membri nominati da ciascuna Facoltà utente (Art.1);
  - n.1 membro nominato dal Consiglio di Amministrazione,
  - n.1 rappresentante del personale in servizio presso il C.A.T.
- 2-. Il Segretario Amministrativo partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
- 3-. Il Consiglio è l'organo di gestione del C.A.T., svolge funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività e detta criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione del Centro. In particolare:
  - a) Detta i criteri generali sulle esigenze di funzionamento del C.A. T. e sui rapporti di servizio con le strutture didattiche, scientifiche e dei servizi universitari, in conformità alle delibere degli organi competenti di Ateneo;
  - b) Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nei termini fissati dalle norme vigenti, nonché le eventuali variazioni di bilancio;
  - c) Detta criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al C.A.T. per la sua attività;
  - d) Definisce le modalità di utilizzo dei servizi e delle strutture del C.A.T. da parte degli utenti;
  - e) Approva le tariffe da applicare per l'utilizzazione dei servizi, da parte degli utenti esterni.
  - f) Adempie a tutti gli altri obblighi, che il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità demandano al consiglio di dipartimento nell'ambito delle competenze amministrativo-contabili e di gestione.
  - g) Adotta il regolamento interno del C.A.T..
- 4- Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l'anno, per gli adempimenti di cui al punto "b" del precedente comma. Straordinariamente ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi componenti.

- 5- La convocazione del Consiglio, con relativo O.d.g., è fatta dal direttore per iscritto e notificata a tutti i componenti con almeno cinque giorni di preavviso, salvo casi di motivata urgenza.
- 6- Tutti gli atti e i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti del consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, presso la Segreteria Amministrativa del C.A.T.
- 7- Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti a norma dell'art. 75 dello Statuto dell'Università.
- 8- Possono essere apportate integrazioni all'ordine del giorno qualora ricorrano circostanze di necessità con il consenso di tutti i presenti.
- 9- Alle riunioni possono essere invitate persone non facenti parte del Consiglio o esterne al C.A.T. per la discussione di specifici argomenti o a titolo di consulenza su determinate materie. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore. Le delibere sono rese note mediante affissione all'albo entro quindici giorni; i verbali sono approvati nella seduta successiva del Consiglio e sono resi disponibili presso la struttura amministrativa del C.A.T. e l'apposito Ufficio universitario.

#### **Art.7**

##### **Il Direttore**

1. Il Direttore a norma dell'art. 12 del Regolamento generale dell'Ateneo, comma 4, è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del C.A.T. tra i professori di ruolo con competenze nell'area di interesse del C.A.T., che prestino servizio nelle Facoltà utenti; rappresenta il C.A.T. e presiede il Consiglio:
  - a) E' responsabile dell'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi collegiali;
  - b) Vigila sull'osservanza, nell'ambito del C.A.T., delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
  - c) Cura i rapporti con gli organi accademici, nell'ambito delle proprie competenze;
  - d) Vigila sul funzionamento delle strutture del C.A.T. adottando gli opportuni interventi;
  - e) Designa l'incaricato della sua sostituzione, ivi compresa la delega alla firma in caso di assenza o impedimento temporaneo.

**TITOLO IV**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

**Art. 8**

Norme finali e di rinvio

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento sono effettuate con le stesse modalità seguite per l'emanazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osserva il regolamento generale dell'Università.

**Art. 9**

Norma transitoria

In prima applicazione del presente regolamento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, gli Organi devono essere ricostituiti. I medesimi durano in carica fino al 31/12/2004.